



COMUNE DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

26 SETTEMBRE 2017

N. 355 d'ord.

Oggetto: Deliberazione consiliare n. 43 d'ord. in data 31 luglio 2013 di approvazione dell'identificazione delle zone per le nuove sedi farmaceutiche conseguenti alla modifica dello standard demografico di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27. – Linee applicative.

Nell'anno duemiladiciasette il giorno ventisei del mese di settembre, nell'apposita sala si riunisce la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

Furio HONSELL, Sindaco Presidente. Carlo GIACOMELLO, Vice Sindaco. Raffaella BASANA, Cinzia DEL TORRE, Gabriele GIACOMINI, Federico Angelo PIRONE, Enrico PIZZA, Pierenrico SCALETTARIS, Alessandro VENANZI, Assessori.

Assenti: Simona LIGUORI, Antonella NONINO, Assessori.

e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 43 d'ord. in data 31 luglio 2013 il Consiglio Comunale di Udine ha approvato l'identificazione delle zone per le nuove sedi farmaceutiche conseguenti alla modifica dello standard demografico di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27;

RICORDATO che l'identificazione delle zone deriva da uno studio predisposto nei mesi di aprile e maggio 2012 dai competenti Uffici di questa Amministrazione comunale;

PRESO ATTO che lo studio è stato redatto anche sulla base di preventive interlocuzioni informali con l'Azienda Socio-Sanitaria e con l'Ordine provinciale dei Farmacisti;

VISTO che in merito alla individuazione delle zone hanno espresso formale parere favorevole sia l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 – S.o.c. Assistenza Farmaceutica, sia l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine;

RICORDATO che la legge 2 aprile 1968, n. 475, stabilisce un vincolo di distanza non inferiore a 200 metri che ogni nuovo esercizio di farmacia deve osservare rispetto agli altri;

RILEVATO che la definizione delle zone per la localizzazione delle cinque nuove sedi farmaceutiche da istituirsi nel territorio comunale è espressa con riferimenti oggettivi, ma non vengono stabiliti precisi limiti e confini, che rimangono sostanzialmente non definiti per la formulazione utilizzata, che apre a luoghi posti in “adiacenza”, o in “immediata adiacenza” ai siti identificati con riferimenti toponomastici o fisici;

CONSIDERATO che gli approcci localizzativi avvenuti con riguardo a fattispecie riferite alla definizione come sopra contenuta in delibera, hanno evidenziato che la percezione del significato di “adiacenza” o “immediata adiacenza”, nella sua concreta trasposizione nella realtà del territorio, può avere rilevanza dimensionale differente nell'ambito delle valutazioni dei soggetti coinvolti nel percorso di attivazione dei nuovi esercizi;

DATO ATTO che, in effetti, l'utilizzo di tali termini non è riconducibile a dati metrici certi;

VISTO che la definizione delle zone riportata nella richiamata delibera consegue, come sopra precisato, ad un apposito studio nel quale sono riportati con precisione i criteri e gli obiettivi delle localizzazioni;

RILEVATO che lo stesso studio riporta in apposita planimetria, con rappresentazione indicativa, le zone per i nuovi insediamenti di sedi farmaceutiche;

CONSIDERATO che la rappresentazione grafica, nella lettura integrata della documentazione, deve essere assunta quale identificazione spaziale dei contenuti generici e non

geometricamente determinati delle definizioni di zona riportate in deliberazione, anche in quanto ove tali definizioni volevano dare limiti precisi in sede descrittiva, ciò è avvenuto nella forma assunta dalla definizione della zona “Villaggio del Sole”, chiaramente prevalente sul segno grafico;

RITENUTO che alla definizione delle zone riportata nella delibera consiliare n. 43/2013 debba essere fornito un criterio certo di lettura, per evitare interpretazioni non coerenti con gli obiettivi di questa Amministrazione, condivisi con l’Azienda Sanitaria e l’Ordine dei Farmacisti;

RICORDATO che dallo studio emergono i seguenti criteri di localizzazione delle nuove zone:

- funzionalità in rapporto ai tempi di percorrenza per l’accesso da parte della popolazione;
- aree in prossimità/integrazione ai maggiori presidi sanitari, in un’ottica di più generale offerta di servizio socio-sanitario integrato;
- raggio di salvaguardia di 600 metri delle sedi esistenti dalle nuove localizzazioni, assunto nell’ottica imprenditoriale delle farmacie esistenti, quale misura che appare adeguata a rappresentare una forma prudenziale di tutela da un possibile eccessivo impatto di concorrenzialità (che diversamente avrebbe potuto risultare significativamente penalizzante solo per alcuni dei soggetti già operanti);

RITENUTO di formulare precise linee applicative delle definizioni di zone contenute al punto 1 della deliberazione consiliare n. 43/2013, richiamando lo studio redatto dai competenti Uffici comunali nel maggio 2012 in sintonia con i soggetti interessati esterni all’Amministrazione comunale, senza alcuna alterazione dei contenuti degli atti stessi, ai quali viene data mera lettura coordinata;

DATO ATTO che, al momento, risultano attivate tre delle cinque nuove sedi previste, per cui l’espressione delle linee applicative riguarda esclusivamente la zona “Gervasutta”, e la zona “San Gottardo”;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell’Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, arch. Raffaele Shaurli, e conservato agli atti presso l’Ufficio proponente;

DELIBERA

1. di formulare le seguenti linee applicative delle definizioni di zone contenute al punto 1. della deliberazione consiliare n. 43 d’ord. in data 31 luglio 2013:

- Zona “Gervasutta”.

La definizione di zona contenuta nella anzidetta deliberazione coincide con quella contenuta nello studio redatto dagli Uffici comunali in data maggio 2012. Nello stesso studio, a pagina 24, la zona è rappresentata in forma indicativa, sulla base planimetrica del territorio comunale. La zona

rappresentata in planimetria è parzialmente interessata dalla zona di salvaguardia di sedi esistenti, determinata come in premessa.

Dalla lettura degli atti si evince, quindi, che la zona “Gervasutta” ove è possibile procedere alla localizzazione di una nuova sede farmaceutica, è costituita dal territorio incluso all’interno di un perimetro determinato dalla linea che si pone a distanza di 130 metri dall’asse stradale di Via Gervasutta, nel tratto che ha origine in corrispondenza dell’ingresso al polo sanitario, e termina all’intersezione con l’asse di Via Marsala. Come da rappresentazione grafica contenuta nello studio, in corrispondenza ai punti terminali dell’asse stradale in questione, la distanza traccia una figura semicircolare.

Nell’ambito del territorio così individuato è possibile la localizzazione della nuova sede, a prescindere dalla distanza dei 600 metri di salvaguardia delle sedi esistenti.

All’interno dello stesso territorio si esprime il concetto di “immediata adiacenza”, contenuto nella definizione di zona e riferito a tratti stradali diversi da Via Gervasutta sui quali è possibile la localizzazione del nuovo esercizio.

La misura di 130 metri di distanza dall’asse stradale viene assunta con riguardo alla natura indicativa dell’elaborato grafico, facendo riferimento al limite esterno più ampio della colorazione assunta per l’individuazione, che tende a sfumare nei bordi.

- Zona “San Gottardo”.

Con gli stessi criteri della precedente lettura, dagli atti si evince che la zona “San Gottardo” ove è possibile procedere alla localizzazione di una nuova sede farmaceutica, è costituita dal territorio incluso all’interno di un perimetro determinato dalla linea che si pone a distanza di 130 metri dall’asse fittizio che ha origine nel punto di intersezione degli assi di Via Cividale e Via Tolmino, e poi prosegue verso nord in direzione parallela al Rovello di Pradamano, fino ad incontrare l’asse di Via Argentina. Come da rappresentazione grafica contenuta nello studio, in corrispondenza ai punti terminali dell’asse stradale in questione, la distanza traccia una figura semicircolare.

All’interno del territorio così definito si esprime il concetto di “adiacenza” contenuto nella definizione di zona, e si individuano i segmenti di strade convergenti all’incrocio delle vie Cividale, Barigliaria e Tolmino, nei quali è possibile localizzare il nuovo esercizio.

2. di dare atto che le linee applicative di cui al soprastante punto 1., non alterano i contenuti della deliberazione consiliare n. 43/2013, e del citato studio redatto nel maggio 2012, ma costituiscono mera lettura coordinata degli atti stessi;
3. di allegare alla presente deliberazione, affinché ne formi parte integrante e sostanziale, lo studio redatto dai competenti Uffici comunali nel maggio 2012, alla base della deliberazione consiliare n. 43/2012.

L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.to Furio Honsell)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)